



Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 08/08/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(53/07)

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITA' DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA" DI CUI ALLA DGR N. 172 DEL 03/06/2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con DGR n.172 del 3/6/2014 la Giunta regionale ha approvato la proposta di "Regolamento di attuazione della regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizio di trasporto marittimo non di linea";
- b. che, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto regionale, la proposta di regolamento è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione;
- c. che il Presidente del Consiglio regionale, con nota n. 2014.0016327/P del 4/8/2014, ha attestato che nella seduta del 29 luglio 2014 il regolamento deliberato dalla Giunta Regionale è stato approvato, ai sensi dell'art. 56, comma 2 con la formulazione delle seguenti proposte di modifica:
 - a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 aggiungere la seguente:
"h) applicazione tabelle di sicurezza della Capitaneria a partire dal rispetto del C.N.L. per i lavoratori";
 - b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 sostituire le parole "di almeno 20 per cento" con le seguenti: "non oltre il 10 per cento";
 - c) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 aggiungere la seguente:
"l) per mancata applicazione del contratto collettivo nazionale lavoratori di categoria ed intese integrative così come previsto dalla legge regionale 3/2002 di riforma del trasporto pubblico locale";
 - d) dopo il comma 4) dell'articolo 11 aggiungere il seguente:
"5) Le procedure devono rispettare quanto previsto nell'articolo 10, comma 1 lettera l";
 - e) al comma 2 dell'articolo 13, dopo le parole "la concertazione è promossa" aggiungere le seguenti: "nel pieno rispetto di quanto previsto nell'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21".

CONSIDERATO

- a. che le proposte di modifica di cui alla lettera a) sono rivolte a garantire il rispetto da parte delle imprese di navigazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, in applicazione delle normative internazionali, comunitarie e nazionali e che, pertanto, possono essere accoglibili;
- b. che le proposte di modifica di cui alla lettera b) tendono ad assicurare il più ampio rispetto del programma di esercizio autorizzato mediante un inasprimento del regime sanzionatorio nel caso di superamento della soglia del 10% dei servizi di linea annuali non effettuati, nell'anno solare, e che pertanto, possono essere accoglibili;
- c. che le proposte di modifica di cui alla lettera c) ribadiscono la tutela dei lavoratori dipendenti attraverso il rinvio alle disposizioni della legge regionale n. 3/2002 e che, pertanto, possono essere accoglibili;
- d. che le proposte di modifica di cui alla lettera d) sono rivolte a garantire la medesima tutela dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera c), anche nel caso dei servizi marittimi aggiuntivi istituiti dagli enti locali previa intesa con la Regione e che, pertanto, possono essere accoglibili;
- e. che le proposte di modifica di cui alla lettera e) sono finalizzate ad assicurare la presenza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni degli utenti (art. 4, comma 4 legge n. 21/92) nelle procedure di concertazione sui criteri regionali per i servizi marittimi non di linea e che, pertanto, possono essere accoglibili.

RITENUTO

- a. per quanto precede, di modificare, in via consequenziale, il regolamento deliberato con DGR n. 172/2014;

ACQUISITO

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente,

VISTI

- la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania;
- il DPGR n. 23 del 4/2/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";
- la legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2014.0016327/P recante l'attestato di approvazione del regolamento nella seduta del 29 luglio 2014.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare le modifiche in premessa enunciate e, per l'effetto, di modificare in via consequenziale alle osservazioni del Consiglio regionale il regolamento di cui alla DGR n. 172/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2014, come di seguito riportate:
 - a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 aggiungere la seguente:
"h) applicazione tabelle di sicurezza della Capitaneria a partire dal rispetto del C.N.L. per i lavoratori";
 - b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 sostituire le parole "di almeno 20 per cento" con le seguenti: "non oltre il 10 per cento";
 - c) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 aggiungere la seguente:
"l) per mancata applicazione del contratto collettivo nazionale lavoratori di categoria ed intese integrative così come previsto dalla legge regionale 3/2002 di riforma del trasporto pubblico locale";
 - d) dopo il comma 4) dell'articolo 11 aggiungere il seguente:
"5) Le procedure devono rispettare quanto previsto nell'articolo 10, comma 1 lettera l)";
 - e) al comma 2 dell'articolo 13, dopo le parole "la concertazione è promossa" aggiungere le seguenti:
"nel pieno rispetto di quanto previsto nell'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21".
2. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la mobilità, al Dipartimento delle politiche territoriali, nonché all'Ufficio BURC per la pubblicazione.